

CAMERA DEI DEPUTATI N. 881

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana  
da parte di un Istituto nazionale di assicurazione

**EMENDAMENTI**

concordati tra Ministero e Commissione

Seduta del 24 febbraio 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1912



## DISEGNO DI LEGGE

concordato tra Ministero e Commissione

### TITOLO I.

Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

#### Art. 1.

A decorrere dal giorno della entrata in vigore della presente legge, che sarà determinato per decreto reale, le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate, in regime di monopolio, dallo Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma; ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico dello Istituto nazionale.

Lo statuto disciplinerà la istituzione e le funzioni delle sedi, uffici ed agenzie.

#### Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e i privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'articolo 18. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni,

## EMENDAMENTI

concordati tra Ministero e Commissione

### TITOLO I.

Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

#### Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dallo Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dello Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge e lo statuto organico saranno approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il regolamento stabilirà la data della entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

*Identico.*

in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione che assicurino un capitale non superiore alle lire 1,000, o una rendita non superiore alle lire 400 annue ai loro soci;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Sarà tuttavia esercitata l'azione penale quando ne concorrano gli estremi.

Chiunque assuma o procuri nel Regno contratti o proposte di assicurazione in frode alla presente legge è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione, la multa non sarà minore del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie.

Art. 3.

*Identico.*

1° *Identico.*

2° *Identico.*

3° alle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° *Identico.*

5° *Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

**Soppresso.**

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

*Identico.*

*Identico.*

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

**Art. 5.**

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Il Consiglio si riunirà almeno ogni due mesi.

**Art. 6.**

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

**Art. 7.**

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà su proposta dal Consiglio di amministrazione due consiglieri i

**Art. 5.**

*Identico.*

*Identico.*

a) *Identico.*

b) *Identico.*

c) *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

**Art. 6.**

*Identico.*

**Art. 7.**

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri i

quali insieme al presidente costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'ente e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione non che una polizza-tipo per ciascuna specie di assicurazione;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni indicate ai numeri secondo ed ottavo saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

quali insieme al presidente e al direttore generale costituiranno un Comitato permanente.

*Identico.*

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° *Identico;*

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° *Identico;*

4° *Identico;*

5° *Identico;*

6° *Identico;*

7° *Identico;*

8° *Identico;*

9° *Identico;*

*Identico.*

*Identico.*

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

*Identico.*

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

La retribuzione degli impiegati dell'Istituto potrà essere commisurata al tempo e al lavoro compiuto, e potrà consistere anche parzialmente in una compartecipazione agli utili.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dalla loro assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto, saranno assunti di preferenza in servizio dell'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le imprese assicuratrici, ove il Consiglio d'amministrazione li ritenga idonei.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale e per i rapporti di essi con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale, che riguardano i pubblici ufficiali, ai quali sono equiparati soltanto a questo effetto.

Art. 11.

Gli agenti produttori saranno retribuiti esclusivamente con una provvigione proporzionata al numero o all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi. Non possono avere compensi di altra specie, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decidesse di concedere ai più attivi produttori.

Art. 10.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dall'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Niun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dal regolamento i titolari degli uffici postali delle categorie inferiori designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai, i segretari e gli agenti comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura e delle poste e telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'articolo 184 del codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal primo presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione, che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dello Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel

eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

1° *Identico.*

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal presidente del Consiglio stesso;

3° *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

- a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;
- b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;
- c) la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

- 1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;
- 2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- 3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;
- 4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;
- 5° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;
- 6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;
- 7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;
- 8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio,

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

- a) *Identico*;
- b) *Identico*;
- c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.  
*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

*Identico.*

1° *Identico*;

2° *Identico*;

3° *Identico*;

4° *Identico*;

5° *Identico*;

6° *Identico*;

7° *Identico*;

8° *Identico.*

degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori tutti sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

Art. 17-bis.

I pubblici funzionari che nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto reale 22 novembre 1908, n. 693) per l'inosservanza del segreto d'ufficio.

Art. 17-ter.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'articolo 453 del Codice di commercio.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

Le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia l'assicurazione sulla durata della vita umana, continueranno a riscuotere i premi derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla maturazione dei medesimi e ad adempiere alle obbligazioni assunte verso gli assicurati.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 145 del codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 19.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le indicazioni di cui all'articolo 7 della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, (testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44) e 9 del relativo Regolamento (approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 69) per la vidimazione e la chiusura del repertorio medesimo.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale in-

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 19.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

correrà in una pena pecuniaria di lire cinque-mila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel 1° comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dalla impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna, e nel caso di mancata o insufficiente denuncia provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

In ogni caso gli assicurati conserveranno il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 20.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 20.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



A partire dall'andata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 21.

È ammesso per i soci delle assicurazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal Commissario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma secondo dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati per un contratto di rendita vitalizia presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 22.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che in virtù della presente legge sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale, continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni,

*Identico.*

*Identico.*

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 21.

*Identico.*

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni,

sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 23.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni della entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 24-bis.

Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Art. 24-ter.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla durata della vita u-

sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 23.

*Identico.*

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

*Identico.*

Art. 24-bis.

*Identico.*

Art. 24-ter.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita

mana, accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazione sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 5 giugno 1911, a condizione che le imprese cedenti versino all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra, l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalla tassa di registro e bollo.

La competenza anche a risolvere in merito le controversie di qualsiasi genere che sorgessero sull'applicazione del presente articolo, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 5 giugno 1911, a condizione che le imprese cedenti versino all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 24-*quater*.

Le compagnie e le imprese che alla data del 5 giugno 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni.

L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

*L'ammortamento e d'...*

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 24-ter, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale questo potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Art. 24-quinquies.

La cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto Nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsisia la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

*Comp. p. p. m. v. e.*

Art. 24-*sexies*.

L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 25.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, deve essere pubblicato entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà emanato entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.